

**DIRETTIVA 2003/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 26 maggio 2003**

**recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>, visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 17 marzo 2003,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato deve essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (2) Il 29 marzo 1996 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 646/96/CE che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) <sup>(4)</sup>.
- (3) Per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori è opportuno che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e i preparati che le contengono non vengano immessi sul mercato ad uso del grande pubblico. La Commissione dovrebbe presentare quanto prima possibile una proposta volta a vietare l'uso di prodotti contenenti tali sostanze laddove vi siano prove scientifiche che esse vengono rilasciate da tali prodotti, che entrano in contatto con il grande pubblico e che lo espongono a rischi.
- (4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE <sup>(5)</sup> presenta, in forma di appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE <sup>(6)</sup>, un elenco contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2. Tali sostanze e i preparati che le contengono non dovrebbero essere immessi sul mercato ad uso del grande pubblico.

- (5) La direttiva 94/60/CE stabilisce che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per estendere tale elenco entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(7)</sup>, contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2.

- (6) La direttiva 98/98/CE della Commissione, del 15 dicembre 1998, recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio <sup>(8)</sup>, e più in particolare dell'allegato I, presenta 20 sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2, mentre la direttiva 2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE <sup>(9)</sup>, e più in particolare dell'allegato I, presenta due sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2. Tali sostanze dovrebbero essere aggiunte ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

- (7) Sono stati valutati i rischi e i vantaggi delle sostanze così recentemente classificate.

- (8) La presente direttiva si applica fatta salva la legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(10)</sup>, e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro <sup>(11)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 263.

<sup>(2)</sup> GU C 311 del 7.11.2001, pag. 7.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 (GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 88), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2002 (GU C 197 E del 20.8.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nelle Gazzette ufficiali). Decisione del Parlamento europeo del 27 marzo 2003 e decisione del Consiglio dell'8 aprile 2003.

<sup>(4)</sup> GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9. Decisione abrogata dalla decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 45).

<sup>(7)</sup> GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

<sup>(8)</sup> GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2000/368/CE della Commissione (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 108).

<sup>(9)</sup> GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 148 dell'1.6.1999, pag. 66).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 3*

*Articolo 1*

Le sostanze riportate nell'allegato sono aggiunte a quelle contenute nell'appendice, ai sensi rispettivamente dei punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 15 luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 gennaio 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

*Il Presidente*

P. COX

G. DRYS

## ALLEGATO

**Punto 29 Sostanze cancerogene: categoria 2**

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS
Dicloruro di cobalto	027-004-00-5	231-589-4	7646-79-9
Solfato di cobalto	027-005-00-0	233-334-2	10124-43-3
Fluoruro di cadmio	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6
Crisene	601-048-00-0	205-923-4	218-01-9
Benzo[e]pirene	601-049-00-6	205-892-7	192-97-2
2,2'-biossirano (diossido di butadiene) (1,2:3,4-diepossibutano)	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5
2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo)	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5
2,4-dinitrotoluene [1]; dinitrotoluene [2]; dinitrotoluene, tecnico	609-007-00-9	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]
2,6-dinitrotoluene	609-049-00-8	210-106-0	606-20-2
Idrazina-tri-nitrometano	609-053-00-X	414-850-9	—
Azobenzene	611-001-00-6	203-102-5	103-33-3
Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina; sostanze coloranti 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetossibifenile ad eccezione di quelle altrove menzionate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE	611-029-00-9	—	—
Sostanze coloranti a base di o-tolidina; sostanze coloranti 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifenile, ad eccezione di quelle menzionate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE	611-030-00-4	—	—
1,4,5,8-tetraaminoantrachinone; C.I. Blu Disperso 1	611-032-00-5	219-603-7	2475-45-8

**Punto 30 Sostanze mutagene: categoria 2**

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS
Fluoruro di cadmio	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6
Cloruro di cadmio	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2
2,2'-biossirano (diossido di butadiene) (1,2:3,4-diepossibutano)	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5

**Punto 31 Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2**

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS
Fluoruro di cadmio	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6
Cloruro di cadmio	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2
2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo)	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5
2-metossipropanolo	603-106-00-0	216-455-5	1589-47-5
4,4'-isobutiletildifenolo; 2,2-bis (4'-idrossifenil)-4-metilpentano	604-024-00-8	401-720-1	6807-17-6
Acetato di 2-metossipropile	607-251-00-0	274-724-2	70657-70-4
Tridemorfo (ISO) (2,6-dimetil-4-tridecilmorfolina)	613-020-00-5	246-347-3	24602-86-6
Cicloesimide	613-140-00-8	200-636-0	66-81-9